



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

PARERE N.110 del 17 giugno 2015

PREC 257/14/L

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla ESSETI S.r.l. – Procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara per la realizzazione dei lavori di cui al progetto “Interventi per la riduzione del rischio idraulico nel bacino fiume Nera”- 1^Lotto funzionale, 1^ stralcio – Loc. Bordo Cerreto nel Comune di Cerreto di Spoleto. Importo a base di gara euro 428.728,15. S.A.: Comunità Montana Valnerina (PG).

Elenco Regionale dei prezzi – Riduzione percentuale – Legittimità.

È legittima, da parte di una stazione appaltante, l'applicazione di una riduzione percentuale sul prezzario regionale vigente, ai fini della determinazione dei corrispettivi a base d'asta se frutto di idonea attività istruttoria e adeguatamente motivata.

Art. 133, comma 8 d.lgs. 163/2006.

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 83835 del 24.7.2014 presentata dalla ESSETI S.r.l. relativamente alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara per la realizzazione dei lavori di cui al progetto “Interventi per la riduzione del rischio idraulico nel bacino fiume Nera”, indetta dalla Comunità Montana Valnerina;

VISTI in particolare, i quesiti formulati in ordine sia alla illegittimità dell'esclusione disposta a proprio carico per non aver prodotto la documentazione integrativa così come richiesta dalla stazione appaltante in data successiva all'avvenuta apertura delle buste relative alla domanda di partecipazione e contenente la documentazione amministrativa, sia in ordine all'errato utilizzo quale prezzario regionale a base di gara di riferimento relativo all'anno 2010, con l'applicazione di una riduzione predeterminata del 19% dei prezzi ivi contenuti;

VISTE le osservazioni integrative inoltrate dalla società istante in data 24.9.2014 con le quali si evidenzia che all'esito di apposita diffida ex art 243 bis d.lgs. 163/2006 presentata dall'impresa ESSETI S.r.l., la Comunità Montana Valnerina, in accoglimento parziale delle doglianze rappresentate, ritenendo fondata l'obiezione relativa al principio che i requisiti di partecipazione devono essere indicati nel bando e non è consentito in corso di gara introdurne altri e che la decisione di richiedere ulteriore documentazione si configura come illegittima, come conseguente illegittimo è il provvedimento di esclusione, ha provveduto ad annullare limitatamente la determina n. 188/2014 relativa all'esclusione dell'istante con effetto di riammissione dell'impresa alla fase di valutazione dell'offerta economica dalla stessa presentata;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 29.10.2014;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

VISTA la memoria della stazione appaltante del 30.9.2014 con le quali si rappresenta che a seguito della riammissione alla procedura di gara e dell'apertura dell'offerta economica presentata dalla ESSETI S.r.l. con un ribasso del 4,148% sul prezzo a base d'asta, la Commissione di gara ha proposto di confermare l'aggiudicazione provvisoria in favore della ATI Impresa Nanni & figli s.n.c./Ditta Giovannoli Alberto, risultando l'offerta di ribasso in questione più vantaggiosa, con conseguente aggiudicazione definitiva come da determina dirigenziale n. 308 del 12.9.2014. Inoltre, sull'ulteriore profilo di criticità evidenziato relativa all'istituto dell'adeguamento dei prezzi delle opere pubbliche, la stazione appaltante, ritiene legittima la clausola della lettera di invito in materia di prezzario, sulla scorta delle seguenti considerazioni: «L'Ente infatti si è riferito, al fine della determinazione dei prezzi posti a base di gara, ad un prezzario diverso in aggiunta ad ulteriore ribasso da quello in vigore individuando in concreto, come si evince dagli atti progettuali e dai provvedimenti correlati, delle valide ragioni allo scostamento, che hanno consentito di apprezzarne la fondatezza, la ragionevolezza e la logicità degli approdi cui si era pervenuti ricorrendo a tale diversa base di calcolo.»;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. 163/2006;

TENUTO CONTO che, per effetto dell'azione in autotutela esercitata dalla stazione appaltante come sopra descritta, residua la valutazione del quesito in ordine alla presunta illegittimità della *lex specialis* nella parte in cui è stata prevista la riduzione del 19% sull'elenco prezzi regionale del 2010;

TENUTO CONTO della previsione dell'art. 133, comma 8, d.lgs. 163/2006 in tema di aggiornamento annuale dei prezzari da parte delle stazioni appaltanti e del contenuto dell'art. 32, comma 1, d.p.r. n. 207/2010 in ordine all'elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo;

RILEVATO che, nel caso di specie, dalla determinazione dirigenziale n. 293 del 5.7.2012 di approvazione del ribasso pari al 19% sui prezzi relativi al prezzario regione Umbria 2010, risulta essere stata approvata la progettazione definitiva relativa agli interventi oggetto di affidamento (delibera del Commissario n. 9 del 23.2.2012) e che i progettisti incaricati hanno proposto nell'applicazione del prezzario regionale 2010 un ribasso prefissato del 19%. Tale proposta così come resa nella dichiarazione dell'11.6.2012 si riferisce al rapporto sugli appalti di lavori, servizi e forniture realizzati nell'ambito regionale nell'anno 2010 dalla quale emerge che le gare aggiudicate hanno avuto un ribasso medio del 20,27%. Inoltre, la suddetta determinazione prende atto di quanto definito dalla pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V del 16 agosto 2010, n. 5702;

TENUTO CONTO del contenuto della sentenza sopra citata che, in un caso analogo a quello in esame, ha dichiarato la legittimità di una decurtazione percentuale operata da una stazione appaltante su un tariffario regionale, sulla scorta dei ribassi medi ottenuti nelle gare precedentemente bandite. Ha riconosciuto, infatti, in capo al Comune ricorrente il potere di adottare un proprio tariffario, anche differente da quello regionale fondato su una adeguata istruttoria e su motivazione coerente con gli elementi istruttori;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il capitolato speciale d'appalto (estratto progetto esecutivo), all'art. 2 – Ammontare dell'appalto, ha stimato l'importo lordo presunto dei lavori progettati, così come risulta dal computo metrico estimativo basato sull'elenco regionale dei prezzi per lavori edili, impianti tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per l'esecuzione di opere pubbliche,



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

edizione 2010 della Regione Umbria, pari complessivamente a euro 428.728,15. Tale importo è il risultato di un'operazione di scorporo delle voci relativi al costo della manodopera e degli oneri per la sicurezza, con applicazione sull'importo residuo della riduzione del 19% la quale corrisponde all'aggiornamento del prezzario di riferimento effettuato dalla Comunità Montana Valnerina, per la cui legittimità rinvia alla sentenza sopra indicata;

RITENUTO che dall'analisi dei documenti sopra descritti emerge che la stazione appaltante ha correttamente operato posto che ha utilizzato il vigente elenco prezzi regionale 2010 con riferimento temporale alla progettazione definitiva e che l'operazione di riduzione percentuale dei prezzi praticata in adeguamento alle voci ivi contenute appare supportata da idonea attività istruttoria e adeguatamente motivata (sul punto vedasi parere n. 86 del 22.5.2013),

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che sia legittima la determinazione in ordine all'applicazione di una riduzione del 19% sul prezzario regionale vigente al momento dell'approvazione della progettazione definitiva in quanto oggetto di idonea attività istruttoria e adeguatamente motivata.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 25 giugno 2015

Il segretario Rosetta Greco